

AECM

**Association Européenne des Fabricants de Bougies
Association of European Candle Manufacturers**

118, avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine, France



REACH - Impatto per l'Industria Ceraria

Parte II:

Pre - Registrazione

1. La possibilità e il bisogno di pre-registrare

La pre-registrazione è possibile solo nel periodo:

1 Giugno 2008 fino al 1 dicembre 2008!

Nella Informazione Generale AECM (parte I), è spiegato che saranno soggetti al REACH solo quei produttori che useranno prodotti chimici non registrati secondo il REACH stesso. In particolare sono soggetti al REACH quei produttori di candele che importano o importeranno sostanze tal quali o in preparazioni dall'esterno della EU – purché i fornitori di tali sostanze non registrino o pre-registrino.

Dal 1^o giugno 2008 l'uso/commercializzazione di sostanze¹ (tal quali o in preparazioni) è permessa solo se queste saranno pre-registrate !!

Per questo la AECM raccomanda di trattare le candele come se fossero dei preparati sino a che non sarà sicuro se le autorità considereranno le candele come "articoli" o "preparati"².

(N.d.T.) Il 10/6/08 la Commissione Europea DG Entr. REACH Unit ha espresso la propria posizione favorevole a considerare le candele come "preparati".

La AECM raccomanda a tutti i produttori di candele in Europa coinvolti:

¹ Quelli che non sono già registrati - "phase-in-substances"

² Vedi AECM Informazione Generale capitolo 3 pagina 3

a) **Controlla il tuo inventario** di tutte le sostanze/preparati per evidenziare i fornitori delle sostanze o preparati necessari alla tua produzione.

b) In caso di **fornitori Europei (produttori o importatori)**:

Sei un downstream-user ai sensi del REACH. Ciò significa che non sei obbligato a registrare o pre-registrare.

Chiedi che il fornitore garantisca di pre-registrare.

Accertati che i fornitori sappiano che il materiale acquistato è usato per produrre candele (o altri prodotti). Questo è importante per la successiva registrazione da parte del fornitore.

Se il fornitore Europeo non garantisce di registrare: Valuta il bisogno del prodotto e se sei in grado e vuoi pre-registrare la sua sostanza - o cerca un altro fornitore.

c) In caso di **fornitore extra-Europeo**

Chiedi

- Se usa per il suo prodotto solo sostanze già registrate o pre-registrate, oppure
- Se pre-registrerà le sostanze attraverso il suo “only representative”.

Se a una delle domande precedenti la risposta è “sì” non hai alcun obbligo secondo il REACH

Se la risposta è “no”, sei un “importatore” ai fini del REACH.

Questo significa che sei obbligato a registrare (almeno a pre-registrare) le sostanze nel prodotto.

Valuta il bisogno del prodotto e se vuoi continuare a importare il prodotto in futuro. Valuta la tua capacità e volontà di pre-registrare le sue sostanze - oppure cerca un altro prodotto.

d) Se vuoi seriamente pre-registrare:

- Chiedi al tuo fornitore una scheda di sicurezza

- Controlla il sito web della European Chemicals Agency (ECHA) per altri dettagli, specialmente:

“ECHA Question and Answers to pre-registration” (disponibile al momento solo in lingua inglese):

http://echa.europa.eu/doc/pre-registration/pre-reg-QA_en.pdf

e:

“ECHA Practical steps for pre-registration” (disponibile in italiano):

http://echa.europa.eu/doc/pre-registration/080403%20ECHA-08-B-01-EN_PracticalSteps-web.pdf

La AECM raccomanda fortemente ai produttori di candele di pre-registrare almeno le sostanze phase-in³ attualmente auto-importate in quantità superiore a 1 tonnellata per anno (ad es. sostanze in candele, colori, lacche, profumi ecc.) allo scopo di evitare possibili problemi di applicazione del regolamento.

2. Quali informazioni devono essere fornite con la pre-registrazione?

I requisiti legali per la pre-registrazione sono indicati nell'Articolo 28 e nell'Allegato VI Parte 2 del REACH.

Quanto segue fornisce un'ulteriore guida sulle informazioni da presentare:

a) Nome della sostanza:

- **Nome(i) secondo la nomenclatura IUPAC** (International Union of Pure and Applied Chemistry) o altro nome(i) chimico internazionale
- **Numero EINECS** (Questo, insieme con il nome è il principale identificativo per la pre-registrazione. Se il numero EINECS non è disponibile, si dovrebbero usare altri identificativi quali il nome e numero CAS o il nome chimico;
- **Nome e numero CAS** (se disponibile) se sono applicabili più numeri CAS per la stessa sostanza, questi possono essere aggiunti come sostanze correlate o come pre-registrazioni separate;
- Altri nomi (nome d'uso, nome commerciale, abbreviazione o formula);

³ vedi AECM Informazione Generale capitolo 4..

La “**Guida per l’identificazione e classificazione delle sostanze nel REACH**”⁴ descrive come identificare e classificare una sostanza. Vedi in particolare:

- „Schema per l’identificazione delle sostanze nel REACH“
- „Guida per l’identificazione e classificazione delle sostanze nel REACH“

b) Nome ed indirizzo del registrante potenziale (soggetto legale) incluso il nome della persona di contatto al livello del soggetto legale (indirizzo email obbligatorio). Si raccomanda di usare una casella email funzionale, ad es. REACHsoggettolegale@aziendaX.com;

c) Nome della persona di contatto per la procedura successiva alla pre-registrazione a livello di sostanza.

Nota:

Una sostanza può essere pre-registrata solo una volta per ogni soggetto legale che produce o importa quella sostanza. La pre-registrazione non richiede informazioni sui dettagli della composizione della sostanza, sul suo uso o se sia un intermedio.

3. Come presentare una pre-registrazione?

La maggioranza delle comunicazioni con la ECHA deve utilizzare sistemi IT. Nella maggior parte dei casi il percorso base è che i registranti potenziali preparino files (ad es. usando IUCLID 5) nel loro ambiente locale IT che vengono poi presentati ad ECHA attraverso il sito web.

Prima di iniziare ad usare il sistema IT di ECHA si raccomanda di scaricare il software IUCLID 5 dal sito [IUCLID-5-Website](http://ecbwbui5.jrc.it/)⁵. Tale sito fornisce molte informazioni su come gestire il software.

⁴ http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm

⁵ <http://ecbwbui5.jrc.it/>

4. Possibilità di modificare la pre-registrazione in caso di errore

E' possibile pre-registrare una sostanza solo una volta per soggetto legale. Se è stato commesso un errore nella identificazione della sostanza o nei dettagli del soggetto legale, sarà necessario de-attivare la pre-registrazione (non essendo possibile ritrarla) e successivamente presentare la pre-registrazione corretta prima del 1° Dicembre 2008. La pre-registrazione originale resterà dormiente e leggibile.

Se è stato commesso un errore nell'inserimento di informazioni non collegate alla identificazione della sostanza o del soggetto legale, è possibile in ogni momento riaprire la pre-registrazione e correggere l'errore.

5. Cosa succede degli stocks di magazzino?

Il downstream user può usare e commercializzare, senza limiti di tempo, ogni prodotto contenente sostanze tal quali e in preparati che sono stati forniti prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di registrazione del REACH, cioè prima del 1° Giugno 2008, in quanto questi prodotti non erano soggetti all'obbligo di registrazione.

Gli obblighi del REACH restano applicabili ad ogni prodotto chimico prodotto, importato o fornito ai downstream users (cioè produttori di candele) dopo l'inizio del periodo di pre-registrazione.

6. E' possibile pre-registrare dopo il 1° Dicembre 2008?

Se produce o importate sostanze phase-in in quantità di 1 ton o più per la prima volta, dopo il 1 Dicembre 2008 potete ancora beneficiare del termine di registrazione dilazionato se pre-registrate:

- Al più tardi sei mesi dopo che la produzione o importazione supera la soglia di 1 tonnellata;
- Almeno 12 mesi prima del termine di registrazione di competenza.

Nota: Produzione o importazione "per la prima volta" significa la prima volta dopo l'entrata in vigore del REACH (1° Giugno 2007).

Parigi, 30 Maggio 2008

Nota

La presente informazione è stata elaborata dal Working Group REACH della AECM. Questa informazione non esonera dagli obblighi legali e dalle norme. La AECM e i membri del Working Group "REACH" non possono essere considerati responsabili per danni derivanti dall'uso dell'informazione.